

CAMERA DEI DEPUTATI N. 352-A**RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)**

SUL

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)*alla Presidenza il 21 febbraio 1949*

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo

Presentata alla Presidenza il 10 marzo 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che viene proposto alla vostra approvazione, tende, sia pure in misura ancora limitata, ad adeguare al nuovo potere di acquisto della moneta, le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, dovute rispettivamente agli ufficiali piloti, ai sottufficiali piloti e allievi delle scuole di pilotaggio, agli specialisti e altre categorie di personale dell'aeronautica militare; indennità istituite con regio decreto-legge del 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808 e successivamente modificate.

Le ragioni giustificative per cui si addìvenne a suo tempo alla concessione di una indennità a questi militari rimangono sempre valide. Anzi, oggi queste ragioni sono, specie per cause contingenti, anche maggiori. È dimostrato che il fattore rischio, nonostante i progressi della tecnica aerea sussiste in

forma superiore a qualunque altra attività, specie per i piloti della aviazione militare. Dalle statistiche di questi ultimi venti anni, senza naturalmente tenere conto delle perdite dovute a causa di guerra, si sono ricavati dei dati che ci dicono che si verifica un incidente mortale ogni 1000-1500 ore di volo. Facendo un confronto fra il personale militare della marina militare, del personale addetto alla bonifica dei campi minati e al personale navigante della aeronautica militare, si hanno rispettivamente questi dati per ciò che si riferisce ad incidenti mortali: 0,007, 0,01, 0,07 su ogni cento ore di attività. Quindi, il rischio fra il personale navigante aereo è 7 volte maggiore di quello del personale addetto ai campi minati. Se consideriamo il numero degli incidenti di volo — comprendendovi anche quelli non mortali — per il periodo 1947-48 relativi alla nostra aeronautica militare, abbiamo questi dati:

un incidente ogni 270 ore di volo, media di 3.69 di incidenti ogni 1000 ore di volo. Va inoltre tenuto conto, che per le varie volte lamentate ristrettezze di bilancio, la nostra aeronautica militare è costretta fare forte usura di apparecchi e limitare in grande misura le ore di volo, e questo purtroppo non facilita certo la riduzione del rischio a cui i nostri piloti vanno incontro. È infatti noto che, diminuendo il numero delle ore di volo, aumenta proporzionalmente il numero degli incidenti di volo. È interessante questa statistica relativa all'attività dell'aviazione militare americana:

anno 1921: attività 250.000 ore, 1 incidente ogni 213 ore, con 4.69 ogni 1000 ore;

anno 1925: attività 300.000 ore, 1 incidente ogni 480 ore, con 2.08 ogni 1000 ore.

anno 1930: attività 550.000 ore, 1 incidente ogni 700 ore, con 1.42 ogni 1000 ore.

anno 1935: attività 700.000 ore, 1 incidente ogni 1000 ore, con 1.00 ogni 1000 ore.

anno 1940: attività 1.100.000 ore, 1 incidente ogni 2000 ore, con 0.5 ogni 1000 ore.

anno 1945: attività 38.000.000 ore, 1 incidente ogni 2850 ore, con 0.35 ogni 1000 ore.

Premesso ciò, la Commissione, passata ad esaminare la misura delle indennità attualmente in corso e gli adeguamenti proposti li ha trovati, unanimamente insufficienti.

Che le indennità attualmente in corso per i piloti dell'aeronautica militare siano veramente irrisorie lo rileva il seguente specchio comparativo fra le varie indennità professionali, quando si tenga conto del rischio, che come si è visto è il maggiore:

lire 18.000 al personale aviazione civile: indennità di volo riferita al chilometraggio o minimo effettuabile;

lire 15.000 al personale militare addetto alla bonifica campi minati;

lire 3.500 al personale di pubblica sicurezza per indennità di ordine pubblico;

lire 3.300 al personale vigili del fuoco per indennità servizio antincendi;

lire 3.000 al personale aeronautica militare per indennità di volo.

Inoltre, come rileva la relazione ministeriale, al personale navigante incombe l'obbligo della assicurazione obbligatoria, il cui premio, è attualmente a suo carico.

Tuttavia, la Commissione, tenuto conto delle ragioni di bilancio e soprattutto della inderogabile necessità di non ritardare ancora l'approvazione di questo disegno di legge, ha creduto opportuno proporre, all'approvazione degli onorevoli colleghi, gli adeguamenti indicati, senza però astenersi dall'approvare due ordini del giorno, di cui il primo (Roveda, Saccenti) «...constatato che dette indennità sono concesse in una misura pure sempre insufficiente»... «fa voti perché il Ministero della difesa consideri l'opportunità di prendere in considerazione il presente ordine del giorno tendente al miglioramento di dette indennità», il secondo fa voti (Pietrosanti) «perché vengano elevate le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo nella misura di almeno trenta volte quelle precedenti».

La Commissione ha pure creduto opportuno approvare un ordine del giorno (Guerrieri) in cui si «fa voti che sia sollecitamente esaminata la possibilità di porre a carico dello Stato il premio inerente all'assicurazione obbligatoria del personale dell'aviazione del ruolo navigante».

Gli adeguamenti che, per le ragioni e le osservazioni di carattere generale già esposti, la Commissione propone di approvare, sono così costituiti:

Indennità di aeronavigazione, pilotaggio, normale e speciale, come dall'articolo 1 e tabella A, B, C e D.:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A)

INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE NORMALE (Ufficiali)

	LEGGE ISTITUTIVA 1934	MODIFICA 1945	MODIFICA 1946	NUOVA INDENNITÀ	PARAMETRO in relazione 1934
Dalla data del conseguimento del brevetto fino al 15° anno	875	985	3.000	Fino a 5 anni 14.000 Da 5 a 10 anni 17.000 Da 10 a 15 anni 20.000	16 19,45 22,97
Da 15 a 20 anni	950	1.060	3.250	24.000	25,26
Da 20 anni in poi	1.030	1.140	3.500	Da 20 a 25 anni 27.000 Da 25 anni in poi 32.000	26,21 31,06

TABELLA B)

INDENNITÀ DI PILOTAGGIO NORMALE (Sottufficiali)

	LEGGE ISTITUTIVA 1934	MODIFICA 1945	MODIFICA 1946	NUOVA INDENNITÀ	RAPPORTO 1934
Dalla data del conseguimento del brevetto fino al 15° anno	875	985	3.000	Fino a 5 anni 14.000 Da 5 a 10 anni 16.000 Da 10 a 15 anni 18.000	16 18,28 20,57
Da 15 a 20 anni	950	1.060	3.250	20.000	21,05
Da 20 anni in poi	1.030	1.140	3.500	22.000	24,36

TABELLA C)

INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE PER SERVIZI SPECIALI (Ufficiali)
(In aggiunta alle precedenti)

DENOMINAZIONE SERVIZIO SPECIALE	LEGGE ISTITUTIVA 1934	NUOVA INDENNITÀ	PARAMETRO
Alta velocità	695	8.000	11,51
Alta quota	695	8.000	11,51
Istruttori scuole volo senza visibilità	310	4.800	15,45

TABELLA D)

INDENNITÀ DI PILOTAGGIO PER SERVIZI SPECIALI. (Sottufficiali)

DENOMINAZIONE SERVIZIO SPECIALE	LEGGE ISTITUTIVA 1934	NUOVA INDENNITÀ	PARAMETRO
Alta velocità	695	8.000	11,51
Alta quota	695	8.000	11,51
Istruttori scuole volo senza visibilità	310	4.800	15,45

Le indennità di cui all'articolo 2 (indennità al personale che frequenta corsi di pilotaggio) passano da lire 310 a lire 4.500 (parametro 14,51) e da lire 310 a lire 4.500 per gli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica fino alla nomina a sottotenente e da lire 580 a lire 14.000 colla nomina a tenente con un parametro di 14,51 e 24,14.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si passa all'indennità di volo. Con l'articolo 3 per gli ufficiali del Corpo genio aeronautico del ruolo inge-

gnieri, ufficiali medici dell'Esercito, della Marina, della Croce Rossa in servizio nell'aeronautica, l'indennità passa da lire 500 (con legge istitutiva) a lire 7.500 (15 volte); con l'articolo 4, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo aeronautico *ruolo servizi*, l'indennità da lire 240 passa a lire 4.200 (17,50 volte); con l'articolo 5 per ufficiali, sottufficiali, primi avieri, avieri scelti, *ruolo specialisti* (motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi, ecc.) gli adeguamenti sono i seguenti:

	LEGGE ISTITUTIVA 1934	MODIFICA 1946	NUOVA INDENNITÀ	PARAMETRO in relazione 1934
Ufficiali	230	700	4.200	18,26
Sottufficiali	230	700	3.600	15,65
Primi avieri	230	700	3.600	15,65
Avieri scelti	185	560	3.000	16,27

Per gli ufficiali appartenenti al Corpo genio aeronautico *ruolo assistenti tecnici*, l'indennità di lire 185 (1934) passa a lire 3.000 (16,27 volte).

Con l'articolo 6 si adeguano infine le in-

dennità spettanti al personale civile, operai, militari, che, non prima compresi, compiono nell'interesse del servizio voli comandati e nella seguente misura:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DURATA DEL VOLO	INDENNITÀ 1934	NUOVA INDENNITÀ	PARAMETRO
Per voli di durata inferiore ad una ora	10	400	40
Per voli da 1 a 2 ore	25	800	32
Per voli da 2 a 3 ore	25	1.200	48
Pre voli da 3 a 4 ore	50	1.600	32
Per voli da 4 ore in più	75	2.000	26,66

con un complessivo che non superi lire 4.200 per ufficiali ed impiegati civili superiore al 12° e lire 3.600 per gli altri (prima lire 240 per tutti).

La Commissione poi, dopo lunga ed esauriente discussione, è stata unanime nel considerare non equo calcolare queste nuove indennità, al fine della pensione, solo nella misura di due terzi anziché di 9/10 come usasi fare comunemente. Perciò, anche per non infirmare un principio costante, propone di sopprimere l'intero articolo 7 del disegno di legge.

Mentre poi, col disegno di legge, si è provveduto, a norma del comma 4° dell'articolo 81 della Costituzione a destinare la somma occorrente per l'esercizio 1948-49, si stabilisce che queste nuove misure abbiano effetto dal 1° maggio 1948, perché questo provvedimento, già approvato in via di mas-

sima con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 1948, non poté essere perfezionato in tempo utile.

Onorevoli colleghi! I provvedimenti contenuti nel disegno di legge in esame, benché ancora insufficienti, vogliono essere soprattutto un segno di riconoscimento e di sprone della Nazione verso propri figli che, con ardore e disprezzo del pericolo, la rappresentano e la difendono in un settore così importante, oggi, com'è quello del cielo. E pertanto la Commissione, mentre confida vengano dati all'aeronautica, al più presto, mezzi necessari per renderla sempre più idonea ai suoi altissimi doveri, vi invita ad approvare il disegno di legge, con la soppressione proposta dell'articolo 7. Prega in pari tempo il Governo di volere tenere presente i voti espressi negli ordini del giorno da essa Commissione approvati.

SALIZZONI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a*) degli articoli 1 e 2 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle *A* e *B*.

Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali, di cui alla lettera *b*) dei suddetti articoli 1 e 2, sono stabilite nella misura risultante dalle annesse tabelle *C* e *D*.

ART. 2.

I primi due commi dell'articolo 4 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 4.500.

Agli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta l'indennità mensile di pilotaggio nella misura di lire 4.500 fino alla nomina a sottotenente e lire 14.000 da tale nomina fino alla promozione a tenente ».

ART. 3.

L'indennità di volo di cui all'articolo 9 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

successivamente modificato, è stabilita nella misura di lire 7.500 mensili.

Per aver diritto a tale indennità gli ufficiali di cui al citato articolo 9 debbono compiere, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

ART. 4.

L'indennità di volo di cui all'articolo 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nella misura di lire 4.200 mensili.

ART. 5.

Le indennità di volo di cui all'articolo 11 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'aeronautica approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, per gli ufficiali, sottufficiali, primi avieri ed avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, sono stabilite nelle seguenti misure:

Ufficiali	L. 4.200 mensili
Sottufficiali	» 3.600 »
Primi avieri	» 3.600 »
Avieri scelti	» 3.000 »

Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, qualora abbiano l'obbligo continuativo di volo e compiano, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto, l'indennità di volo prevista dallo stesso articolo 11 è stabilita nella misura di lire 3.000 mensili.

ART. 6.

La tabella di cui al 1° comma dell'articolo 12 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935,

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

n. 808, quale risulta successivamente modificata, è sostituita dalla seguente:

Durata del volo	Indennità per ogni volo
—	—
Per voli di durata inferiore ad una ora	L. 400
Per voli di durata da 1 ora a 2 ore	» 800
Per voli di durata da 2 ore a 3 ore	» 1.200
Per voli di durata da 3 ore a 4 ore	» 1.600
Per voli di durata uguale o superiore a 4 ore	» 2.000

Il terzo comma dell'articolo 12 delle suddette norme è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'indennità in oggetto non potrà essere superiore, in ogni mese, alla somma di lire 4.200 per gli ufficiali o per gli impiegati civili di grado superiore al 12° e di lire 3.600 per i sottufficiali, i graduati e militari di truppa o per gli impiegati civili fino al grado 12° incluso e per i salariati ».

ART. 7.

Le aliquote delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo che, ai sensi del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni, devono essere portate in aggiunta alla pensione, sono calcolate, anziché sui nove decimi, sui due terzi delle misure delle indennità predette fissate con la presente legge.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, viene destinata, per l'esercizio 1948-1949, sino all'importo di lire 957 milioni, quota parte dello stanziamento del Capitolo n. 92-bis « Proventi derivanti dalla organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) » del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1948-49, di cui al decreto del Ministro del tesoro 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° maggio 1948.

Soppresso.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

TABELLA A)

MISURA INDENNITÀ
DI AERONAVIGAZIONE NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1°) Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante	14.000
2°) Da 5 anni fino a 10 anni	17.000
Da 10 anni fino a 15 anni	20.000
Da 15 anni fino a 20 anni	24.000
Da 20 anni fino a 25 anni	27.000
Da 25 anni in poi	32.000

TABELLA B)

MISURA INDENNITÀ
DI PILOTAGGIO NORMALE

Anni di volo	Importo mensile
1°) Fino a 5 anni di effettivo servizio aeronavigante	14.000
2°) Da 5 anni fino a 10 anni	16.000
Da 10 anni fino a 15 anni	18.000
Da 15 anni fino a 20 anni	20.000
Da 20 anni in poi	22.000

TABELLA C)

MISURA INDENNITÀ DI AERONAVI-
GAZIONE PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità	8.000
Alta quota	8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità	4.800

TABELLA D)

MISURA INDENNITÀ
DI PILOTAGGIO PER SERVIZI SPECIALI

Denominazione servizio speciale	Importo mensile
Alta velocità	8.000
Alta quota	8.000
Istruttori scuole volo senza visibilità	4.800

TABELLA A)

MISURA INDENNITÀ
DI AERONAVIGAZIONE NORMALE

Identica.

TABELLA B)

MISURA INDENNITÀ
DI PILOTAGGIO NORMALE

Identica.

TABELLA C)

MISURA INDENNITÀ DI AERONAVI-
GAZIONE PER SERVIZI SPECIALI

Identica.

TABELLA D)

MISURA INDENNITÀ
DI PILOTAGGIO PER SERVIZI SPECIALI

Identica.